

I debiti relativi, ammessi a proroga, non sono passibili d'interessi, se non per le somme non versate alle nuove scadenze.

Di Broglio, ministro del tesoro. Bisogna anche qui, in coerenza a quanto ho detto prima, cambiare la data « 31 dicembre 1900 » in quella « 30 giugno 1901. »

Presidente. A questo articolo 2 è stato proposto il seguente emendamento dagli onorevoli Lucifero, Del Balzo Gerolamo, Majorana, De Riseis Giuseppe, Visocchi, Toaldi, Gianturco, Vischi, Baccaredda, Maresca.

Alla tabella, sopprimere le seguenti parole:

« Per un debito sino ad una metà dell'ammontare della sovrimposta legale dell'ente un massimo di 5 anni. »

Sicchè detta tabella cominci dalla seconda riga, con queste parole:

« Per un debito sino all'intero dell'ammontare della sovrimposta legale dell'ente un massimo di 10 anni. »

Di Broglio, ministro del tesoro. Il Governo lo accetta, perchè ha cercato appunto di favorire i Comuni più poveri.

Zeppa, relatore. Anche la Commissione accetta questo emendamento.

Lucifero. Ed io ringrazio la Commissione ed il ministro e rinunzio a svolgerlo.

Presidente. Allora l'articolo secondo resta emendato togliendo la prima riga della tabella.

Lo pongo a partito.

(È approvato).

Art. 3.

A garantire la puntualità dei versamenti, sopra richiesta dell'Amministrazione del Tesoro e in conformità alla legge 19 aprile 1872, n. 759, le Provincie, i Comuni e gli altri Enti debitori dovranno rilasciare tante delegazioni annuali sulle sovrimposte o in deficienza di queste sovra altri cespiti, quante sono le rate nelle quali verrà ripartito il pagamento del debito prorogato ai termini dell'articolo 2 della presente legge.

Le somme che, per qualsiasi titolo, nessuno escluso, fossero dovute dallo Stato all'Ente debitore andranno a compensare, sino a capienza, la rata o le rate più prossime di debito, e a liberare, per un eguale ammontare, le corrispondenti delegazioni, a cominciare da quelle sui tributi locali.

(È approvato).

Art. 4.

Ai versamenti delle sovrimposte fondiarie e degli altri cespiti destinati ad estinguere le delegazioni, di cui all'articolo precedente, sono applicabili le disposizioni contenute nel titolo V della legge, testo unico, 23 giugno 1897, n. 236, e in genere tutti i privilegi dei quali sono assistiti la riscossione e il versamento dei cespiti relativi.

Se, ciò malgrado, l'Ente debitore avesse a rimanere in difetto di versamento, decorreranno a suo carico gli interessi di mora in ragione del 5 per cento.

(È approvato).

Art. 5.

I prefetti vigileranno a che vengano iscritti nei bilanci comunali e provinciali, i fondi occorrenti ai contributi contemplati dalla presente legge.

In mancanza di tale iscrizione, i prefetti sospenderanno l'esecuzione delle deliberazioni con cui vennero approvati i bilanci, e richiameranno le Giunte provinciali amministrative a provvedere d'ufficio.

(È approvato).

Art. 6.

Gli enti che, in base alla presente legge, ottennero di pagare il loro debito in diverse annualità, e che siano in regola coi convenuti versamenti, potranno sempre diminuire la durata dell'ottenuta proroga anticipando versamenti in conto delle ultime annualità già convenute.

Sulle somme così soddisfatte in anticipazione sarà accordato agli Enti debitori un abbuono del 5 per cento all'anno in ragione scalare, da mettere anch'esso in conto delle ultime rate di versamento.

Di Broglio, ministro del tesoro. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Di Broglio, ministro del tesoro. Pregherei la Commissione di non insistere sulla proposta di variazione del saggio d'interesse che lo Stato dovrebbe pagare secondo la disposizione del secondo comma.

Obbligare lo Stato a pagare un interesse del cinque per cento mentre già si trova che è molto gravoso quello del quattro, e che non è in rapporto col saggio corrente del denaro, mi pare che sia una cosa alquanto contraddittoria.